

Allegato "A"

al repertorio e raccolta

numeri 292/237

## STATUTO

### "Società di Mutuo Soccorso Le Lune"

#### Titolo I

#### COSTITUZIONE E SCOPO

##### Art.1 Denominazione

Per iniziativa di alcuni soci, il giorno 13 marzo 1909, fu fondata in San Domenico di Fiesole una Ricreativa di Mutuo Soccorso denominata "San Domenico di Fiesole".

Il 23 ottobre 1934 la stessa assunse il nome di Società di Mutuo Soccorso "Gino Martelli".

Il 19 ottobre 1946 la stessa assunse il nome di Società Ricreativa di Mutuo Soccorso "Le Lune". Attualmente "Società di Mutuo Soccorso Le Lune".

La Società ha sede in Firenze, Via Giovanni Boccaccio, n. 137.


La durata della Società è a tempo indeterminato.

La Società si asterrà da qualsiasi manifestazione di indole politica e religiosa.

##### Art. 2 Oggetto

1. La Società non ha fine di lucro, ma persegue fini di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi delle seguenti attività:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;



c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) potranno essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

2. La Società potrà inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto e dalla legge, né potrà svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.

### **Art. 3 Divieto di distribuzione degli utili**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Inoltre la Società potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

### **Art. 4 Degli organi sociali**

Gli organi della Società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo.

Possono essere eletti alle cariche sociali solo i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.

## **Titolo II**

### **I SOCI**

#### **Art. 5 Dei soci e della domanda di ammissione**

Può far parte della Società qualsiasi persona fisica ovvero, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3818/1886, altre società di mutuo soccorso a condizioni che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla società, nonché i fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 della legge 3838/1886 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

I soci si suddividono in:

" Soci ordinari, quelli che si impegnano al versamento della quota annuale di partecipazione.

" Soci sostenitori, quelli che non usufruendo dello scambio mutualistico, sostengono, anche finanziariamente, l'attività della società.

La domanda di una nuova ammissione alla Società viene presentata dall'aspirante socio e su questa decide, in modo inappellabile, l'organo direttivo.

#### **Art. 6 Della quota sociale e della sua intrasmissibilità**

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dall'organo direttivo della Società. In nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Società, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato alla Società.



Il rinnovo della quota deve essere versato alla prima assemblea convocata; dopo tale evento, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

Nel caso di una nuova domanda di ammissione, la quota sociva deve essere versata contestualmente all'atto di presentazione della domanda stessa. Nel caso di diniego di accettazione, la Società dovrà restituire quanto ricevuto.

Le quote ed i contributi sociali non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non sono nemmeno rivalutabili.

#### **Art. 7 Della perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio si perde:

- volontariamente tramite il recesso; il socio che ha intenzione di recedere deve darne comunicazione scritta, in qualunque forma, alla Società;
- per radiazione, che viene pronunciata dall'organo direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli ed inconciliabili con il "buon" nome della Società, o anche a causa della sua condotta che risulti ostativa alle finalità previste dallo statuto.

La radiazione non dà luogo ad indennizzi o rimborsi di alcun genere;

- per morosità del pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con la Società. Al momento dell'accertata morosità, il Consiglio Direttivo, provvederà alla comunicazione dell'estinzione del rapporto sociale e alla successiva cancellazione dell'associato dal libro soci.

#### **Art. 8 Del rapporto sociale**

La Società prevede una disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità sociali volte a garantire l'effettività del rapporto, per questo vige il principio "one head one vote" e cioè che ogni socio ha diritto ad unico voto singolo.



carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso ad eccezione di quelli percepiti a titolo di rimborso di spese documentate. Tuttavia, previa delibera assembleare, è fatta salva la possibilità di corrispondere dei compensi di natura forfettaria ai soci che svolgono nei confronti di altri soci delle attività rientranti in quelle previste dall'oggetto sociale della Società.

### **Titolo III**

#### **L'ASSEMBLEA**

##### **Art. 10 Della convocazione**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società: essa è composta da tutti i soci, che abbiano raggiunto la maggiore età, in regola con il versamento della quota sociale e degli altri ed eventuali contributi e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro dei soci.

È ammesso il voto per delega.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario entro il sesto mese successivo alla chiusura dell'anno solare.

L'assemblea deve comunque essere inoltre convocata ogni volta se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo (un decimo) degli soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con un avviso scritto almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e potrà essere comunicato in qualsiasi modo che il consiglio direttivo riterrà opportuno purché si tratti di mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso dovrà esserci necessariamente l'ordine del giorno e potrà essere indicato il

giorno e l'ora per la seconda convocazione.

La seconda convocazione potrà tenersi anche lo stesso giorno purché almeno due ore dopo l'orario fissato per la prima.

I soci, ai fini dei loro rapporti con la Società, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel libro soci.

#### **Art. 11 Dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria**

L'assemblea ordinaria delibera su:

- l'elezione del consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario redatto dal consiglio direttivo;
- sugli altri argomenti posti all'approvazione da parte del consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza relativa e cioè con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- richieste di modifica dello statuto;
- sullo scioglimento della Società;
- sulla nomina del liquidatore.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà degli soci aventi titolo a parteciparvi; in seconda convocazione si costituisce qualunque sia il numero degli soci intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera solamente a maggioranza assoluta e cioè con il voto favorevole del cinquanta per cento più uno dei votanti.

#### **Art. 12 Del presidente e del segretario**

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

#### **Art. 13 Dei limiti alle modifiche statutarie**

I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi della Società stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3.

#### **Titolo IV**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art. 14 Delle elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo**

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a scrutinio segreto, dovranno tenersi entro quattro mesi dalla scadenza del mandato.

#### **Art. 15 Del funzionamento del consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo sarà costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Cassiere e da due a otto consiglieri, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti nella prima riunione, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi in cui lo stesso non può o non vuole intervenire. Può ricoprire anche la carica di cassiere.

Il Segretario può essere scelto anche tra i soci che non facciano parte del Consiglio. In tal caso partecipa alle riunioni ma non ha diritto di voto.

Oltre ad eseguire i normali compiti di segreteria, il segretario:

- a) deve redigere i verbali d'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- b) deve tenere aggiornato il libro dei soci;
- c) deve collaborare col Cassiere alla riscossione delle quote sociali;

d) deve conservare tutti gli atti dell'associazione protocollandoli in ordine di successione;

e) tutti gli atti amministrativi dovranno essere controfirmati dal Presidente.

Il Cassiere ha in dotazione la cassa sociale, riscuote le quote sociali ed ogni eventuale provento. Il Cassiere sottoscrive i mandati d'entrata e di uscita.

Il Cassiere dovrà depositare i fondi della Società in un istituto bancario di primaria importanza, potendo tenere nelle proprie mani la sola somma che stabilirà il Consiglio Direttivo.

Il Cassiere è autorizzato a compiere tutte le operazioni bancarie che si renderanno necessarie e su delega del Presidente può firmare assegni per conto della Società.

Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o mancanza di un Consigliere, il Consiglio coopterà il primo dei non eletti. Sono ammesse al massimo due sostituzioni oltre tale numero si dovrà procedere a nuove elezioni.

Allo scopo di avere continuità nella direzione della Società ad ogni nuova elezione dovrà essere sostituito un terzo dei Consiglieri.

La carica di consigliere è gratuita.

#### **Art. 16 Incompatibilità**

Non può essere eletto nel Consiglio:

- a) Chi è in conflitto di interessi, diretto e/o indiretto nei confronti della Società;
- b) Chi ricopre cariche politiche a qualsiasi livello;
- c) Il coniuge di un altro consigliere;
- d) Il fratello di un altro consigliere;
- e) L'ascendente o il discendente di uno dei consiglieri.

#### **Art. 17 Dei compiti del consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi della Società e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il presidente:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce l'importo delle quote annue sociali;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti soci ed adotta provvedimenti disciplinari;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative della Società e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- redige ogni anno il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- propone all'assemblea il numero dei consiglieri in caso di nuove elezioni.

#### **Art. 18 Della rappresentanza legale**

La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.

#### **Titolo V**

#### **IL COLLEGIO DEI SINDACI**

#### **Art. 19 Collegio dei sindaci**

La società può o, nei casi in cui è obbligatorio per legge, deve nominare il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei sindaci è eletto dall'assemblea che provvede anche alla nomina del Presidente ed è composto di cinque membri: tre effettivi e due supplenti.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di legge e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti.

#### **Art. 20 Compiti**

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell'apposito libro.

### **Titolo VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art. 21 Del patrimonio sociale e delle risorse economiche**

Il patrimonio sociale è costituito:

- dall'immobile in cui ha sede la società;
- dai mobili e arredi della medesima;
- del fondo sociale come risulta dai rendiconti approvato dall'assemblea;
- da eventuali depositi bancari e conti correnti.

La Società trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote sociali annuali;

- eventuali quote supplementari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei soci;
- eventuali contributi volontari dei terzi;
- donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dalla Società;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

#### **Art. 22 Dello scioglimento della Società**

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ai fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Lo scioglimento per deliberazione dell'assemblea ha effetto solo ove questa ultima deliberi in tal senso a maggioranza qualificata in due diverse votazioni prese a distanza di non più di un anno e di almeno sei mesi l'una dall'altra.

F.to Valgimigli Moreno

F.to Yari Pancrazi notaio

Copia conforme all'originale, munito delle firme  
prescritte, redatta su 4 fogli  
e 15 pagine inclusa la presente, che si rilascia in  
carta libera per gli usi consentiti dalla legge.  
Firenze, 21 gennaio 2016



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'G. P. ...'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'UFFICIO PROVINCIALE DI FIRENZE' around the perimeter and 'RENATO' at the top. In the center of the stamp, there is a coat of arms featuring a star and a cross. The signature and stamp are positioned in the upper right quadrant of the document.